

**REGOLAMENTO (CE) N. 1611/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 1999**

relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) considerando che per motivi pratici non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute nell'ambito del presente regolamento; che tuttavia gli aggiudicatari sono tenuti a chiedere titoli d'esportazione per il quantitativo loro attribuito, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (?), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98 (?);

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (?), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (?), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

(1) considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in più Stati membri; che esistono sbocchi per tali prodotti in alcuni paesi terzi; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della loro esportazione verso i paesi suddetti;

(6) considerando che, per garantire l'esportazione delle carni vendute verso i paesi terzi ammissibili, occorre prevedere la costituzione di una cauzione prima della presa in consegna e definire le relative esigenze principali;

(2) considerando che, fatte salve determinate eccezioni connesse all'impiego particolare al quale i prodotti in parola sono destinati, è opportuno assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento (?), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (?), in particolare i titoli II e III, e dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (?), modificato dal regolamento (CE) n. 770/96 (?);

(7) considerando che i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito in molti casi varie manipolazioni; che ai fini di una idonea presentazione e commercializzazione è opportuno autorizzare, a determinate condizioni, il reimballaggio di tali prodotti;

(8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(3) considerando che, per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(4) considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà

1. Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per circa:

— 4 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;

— 2 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese.

(?) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

(?) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

(?) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

(?) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

(?) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

(?) GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

(?) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

(?) GU L 335 del 10.12.1998, pag. 13.